

Operazioni volontarie. Come nel riscatto . .

## Riduzione di capitale anche con acquisto di azioni proprie

Alla riduzione volontaria del capitale sociale si può procedere anche con acquisto di azioni proprie e loro contestuale annullamento. Lo afferma il Notariato del Triveneto nella nuova massima H.G.36. Vi si osserva che l'articolo 2357-bis, comma 1, n. 1), del Codice civile deroga alla disciplina dell'acquisto di azioni proprie (articolo 2357), resa non applicabile se l'acquisto esegue una deliberazione di riduzione del capitale con riscatto e annullamento di azioni.

La norma di deroga parla di «riscatto», quindi evoca le azioni “riscattabili”, cioè quelle per cui lo statuto prevede un potere di riscatto per la società o i soci. Ma la norma deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui la società proceda a un acquisto di azioni proprie, finalizzato a ridurre il capitale e, quindi, ogni qualvolta sia chiaro il nesso causale tra l'acquisto e la riduzione.

Infatti, una volta che l'acquisizione (concordata coi soci disposti a vendere in tutto o in parte le rispettive azioni alla società emittente) sia strumentale rispetto al loro annullamento, la situazione non è del tutto diversa da quella delle azioni dichiarate riscattabili per effetto di una disposizione statutaria e da annullare a seguito del loro acquisto da parte della stessa società emittente: in entrambi i casi, sono azioni da annullare e, quindi, destinate a non rimanere nel patrimonio della società né ad essere rimesse in circolazione.

Dunque, nell'ipotesi di acquisto di azioni proprie finalizzato alla riduzione volontaria del capitale sociale, vi è comunque da osservare tutta la normativa del Codice civile in tema di informativa dei soci e di tutela dei creditori (i quali, in effetti, potrebbero subire un notevole nocumento per effetto della diminuita patrimonializzazione della società). Essendo appunto un'operazione di riduzione volontaria del capitale, va applicato l'articolo 2445 del Codice civile in tema di:

contenuto dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare la riduzione del capitale (occorre cioè specificare nell'avviso di convocazione le modalità con cui la riduzione sarà effettuata);

decorrenza del termine di 90 giorni per consentire ai creditori di proporre eventuale opposizione alla decisione assembleare di riduzione.

Essendo poi le azioni proprie da annullare immediatamente dopo il loro acquisto, non si deve procedere alla iscrizione in bilancio della «riserva negativa azioni proprie» (di cui invece è obbligatorio l'appostamento quando le azioni proprie sono destinate a rimanere, anche per pochissimo tempo, nel portafoglio della società emittente).

Inoltre:

se l'acquisto delle azioni proprie è effettuato per un valore superiore al loro valore nominale, la differenza (tra il prezzo d'acquisto e detto valore nominale) deve essere portata a diminuzione di una riserva di patrimonio netto disponibile (invero, qualora non ve ne sia la disponibilità, l'operazione di acquisto delle azioni proprie per ridurre il capitale non si rende percorribile);

se l'acquisto delle azioni proprie avviene per un prezzo inferiore al loro valore nominale, la differenza deve essere portata in aumento a una riserva di capitale esistente oppure a formazione di una riserva di capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA